

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

115.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EDDA FAGNI

INDICE

	PAG		PAG
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		Faraguti Luciano (gruppo DC)	7
Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (6276);		Maccheroni Giacomo (gruppo PSI)	6
Menzietti e Filippini Giovanna: Modifica all'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (4170);		Menzietti Pietro Paolo (gruppo comunista-PDS)	6
Menzietti ed altri: Norme di rifinanziamento e modifica della legge 19 luglio 1988, n.278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (6050)	3	Piredda Matteo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	3, 4, 7, 8	Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro della marina mercantile</i>	7	Fondo di solidarietà nazionale della pesca (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (6275)	8
		Fagni Edda, <i>Presidente</i>	8, 9, 11, 12
		Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	11
		Facchiano Ferdinando, <i>Ministro della marina mercantile</i>	11
		Faraguti Luciano (gruppo DC)	11
		Maccheroni Giacomo (gruppo PSI)	11
		Menzietti Pietro Paolo (gruppo comunista-PDS)	10
		Piredda Matteo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	8
		Votazioni nominali:	
		Fagni Edda, <i>Presidente</i>	8, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,50.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (6276); e delle proposte di legge Menzietti e Filippini Giovanna: Modifica all'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (4170); Menzietti ed altri: Norme di rifinanziamento e modifica della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (6050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Menzietti e Filippini Giovanna: « Modifica all'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi

per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; Menzietti, Ciancio, Angelini, Cannelonga, Strumendo, Di Pietro, Chella, Ridi, Polidori, Petrocelli, Lavorato e Bargon: « Norme di rifinanziamento e modifica della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino ».

Comunico che sono pervenuti i prescritti pareri favorevoli delle Commissioni I e V.

L'onorevole Piredda ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Ricordo che il disegno di legge n. 6276 sulla disciplina del fermo temporaneo della pesca è stato già approvato dal Senato; mi auguro pertanto che anche questa Commissione voglia esprimere il proprio voto favorevole affinché il provvedimento diventi legge. Si tratta di una normativa emanata in applicazione delle legge n. 41 e del regolamento della Comunità economica europea 4028 del 1986, nonché di una serie di prescrizioni contenute nel piano triennale della pesca. Il disegno di legge regola in maniera abbastanza dettagliata chi sono i possibili beneficiari di questi provvedimenti con riferimento ad alcuni tipi di barche da pesca; inoltre l'indennizzo per ciascun marittimo imbarcato è cumulabile con eventuali altre provvidenze erogate dalle amministrazioni degli enti locali, che scattano al momento della definizione di quale tipo

di naviglio deve osservare il riposo biologico od il fermo temporaneo. Quest'ultimo è collegato all'eccessivo sforzo di pesca in proporzione alla progressiva contrazione della disponibilità di pescato.

Pur trattandosi di un provvedimento perfettibile, nel quale la Commissione potrebbe certamente introdurre elementi migliorativi, ma considerando che siamo alla conclusione della legislatura, ritengo che sarebbe oltremodo opportuno che oggi si procedesse all'approvazione definitiva senza apportare alcuna modifica; diversamente ci verremmo a trovare in presenza di un piano della pesca non completamente applicabile e di una mancata attuazione sia dei provvedimenti della CEE sia della normativa contenuta nella legge n. 41, che comportano un fermo temporaneo di una certa parte del naviglio.

Invito quindi ad approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla VIII Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Propongo che sia assunto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 6276, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle ri-

sorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio, il cui ammontare è fissato dal regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti dal regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire pari a lire 1.613.

(È approvato).

ART. 2.

1. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle navi abilitate alla pesca con il sistema turbosoffiante, limitatamente al terzo mese di sospensione dell'attività in aggiunta ai due mesi di fermo tecnico, disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disposizioni non si applicano alle unità abilitate alla pesca oltre gli Stretti ed a quelle esercitanti il sistema denominato « sciabica ».

3. Le unità in possesso dell'abilitazione contestuale al sistema turbosoffiante ed a quello a strascico, ovvero a traino pelagico, sono obbligate a sospendere l'attività di pesca sia nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, che in quello di cui al comma 1 del presente articolo. Ad esse sarà corrisposto esclusivamente il premio di fermo previsto per le unità abilitate alla pesca a strascico, ovvero a traino pelagico.

4. Le unità ammesse ai benefici della presente legge sono obbligate a sospendere l'attività nel periodo di fermo, anche se abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca.

(È approvato).

ART. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, che resta assorbita nel trattamento economico di cui al comma 2.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali; fa altresì carico all'armatore, senza rimborso da parte dello Stato, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. I pagamenti riguardanti la corresponsione del premio e delle indennità previste dalla presente legge sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, con i criteri e le modalità di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.

(È approvato).

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione della presente legge.

2. In particolare il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera;

e) i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo temporaneo.

(È approvato).

ART. 5.

1. Per l'anno 1992 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di lire 1.000 milioni in favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dei programmi di ricerca dell'Istituto stesso.

2. Per il medesimo anno il contributo ordinario dello Stato per il funzionamento del Centro internazionale radio-medico è elevato di lire 550 milioni.

(È approvato).

ART. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la complessiva spesa di lire 82.500 milioni per l'anno 1992.

2. All'onere complessivo di lire 84.050 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 68.500 milioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del Programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore della pesca marittima, e, quanto a lire 15.550 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi ».

3. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Marina mercantile.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Ricordo che il provvedimento che stiamo per approvare è fortemente atteso dalla categoria dei pescatori. Nel corso del 1991 vi sono state forti manifestazioni di protesta per la mancata attuazione del fermo biologico e quindi il ministro, adempiendo ad un impegno formalmente assunto in Commissione, ha presentato un apposito provvedimento. Come rilevava il relatore, anche su questo provvedimento ci troviamo in una condizione obbligata dai tempi e quindi nella sostanziale impossibilità di apportare modifiche al testo, che invece presenta alcune lacune. Ne cito due. In primo luogo, il disegno di legge ha una validità di un anno, mentre le ragioni che lo sottendono sono destinate ad avere continuità nel tempo; conseguentemente, quanti nel futuro svolgeranno la funzione di parlamentari dovranno riprendere questa disciplina e riproporla.

In secondo luogo, manca nel provvedimento la previsione di una forma di indennizzo per le attività di commercio al minuto di prodotti ittici allo stato fresco costrette alla totale chiusura a seguito del fermo pesca. Mentre dunque i pescatori

percepiscono un indennizzo del danno subito per tutelare un' esigenza sociale, questa categoria, anche se ristretta, è destinata a subirlo totalmente. La proposta di legge da me presentata unitamente alla collega Filippini delegava alle regioni il compito di formulare una normativa che indennizzasse tali attività e prevedeva un intervento da parte dello Stato tramite un contributo agli oneri derivanti per una quota del 50 per cento delle spese sostenute.

Prescindendo da questi aspetti, il disegno di legge introduce due elementi innovativi: l'estensione del fermo pesca anche alle attività di cattura con sistema turbo-soffiante delle vongole, in considerazione dello stato di sofferenza dei relativi banchi; la regolamentazione della ripresa dell'attività di pesca in modo organizzato e programmato, al fine di non « saccheggiare » le risorse che si sono ricostituite in seguito al fermo. Si tratta di due innovazioni che qualificano ulteriormente il provvedimento.

Per le ragioni esposte voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame.

GIACOMO MACCHERONI. Mi ricollego alle considerazioni espresse dal collega Menzietti sugli elementi innovativi introdotti da questo provvedimento per motivare il voto favorevole del gruppo socialista.

Ringrazio il relatore e soprattutto il ministro che ha mantenuto l'impegno assunto in questa Commissione.

I tempi ristretti non ci consentono di apportare le modificazioni evidenziate dall'onorevole Menzietti; le segnaliamo a futura memoria augurandoci che ci si impegni per superare il limite riguardante la durata della legge, affinché questa non si configuri come un provvedimento tampone, ma piuttosto spinga verso una programmazione articolata in tempi più lunghi di quanto è previsto attualmente.

Valuto comunque positivamente il fatto che la nostra Commissione in questo scorcio di legislatura possa registrare al proprio attivo l'approvazione di una legge fortemente attesa da quanti operano nel

settore, su cui il mio gruppo darà quindi il suo voto favorevole.

LUCIANO FARAGUTI. Ringrazio il relatore per il lavoro svolto e il ministro per aver assolto agli impegni assunti circa la realizzazione di alcuni interventi necessari nell'ambito di una politica della pesca; egli ha quindi corredato il piano triennale della pesca con un disegno di legge che si colloca in una visione organica, per conseguire quei risultati di cui altre volte abbiamo parlato.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, anch'io auspico che nella prossima legislatura su iniziativa del Governo e del Parlamento venga portata avanti un'azione concordata e costruttiva volta ad introdurre taluni miglioramenti e ad approvare alcuni provvedimenti di respiro pluriennale, per dare maggiore incisività e creare un quadro di forti garanzie a vantaggio dei lavoratori del settore. Probabilmente, non è stata finora prestata la dovuta attenzione ai problemi di un settore che pure svolge una funzione strategica anche sotto il profilo occupazionale.

PRESIDENTE. Desidero anch'io annunciare il mio voto favorevole con le riserve espresse da alcuni colleghi, che non sono di carattere metodologico, in quanto avrebbero potuto essere sciolte se avessimo avuto il tempo necessario per apportare alcune modifiche ritenute da tutti indispensabili.

Desidero comunque rivolgere al ministro — credo che se ne farà carico — una raccomandazione: che il Ministero della marina mercantile, il quale rappresenta l'elemento di continuità, si faccia garante di una rapida applicazione della legge che ci accingiamo ad approvare; infatti, eventuali ritardi relativamente al fermo pesca e al fondo di solidarietà metterebbero in difficoltà i lavoratori di una categoria, cui spesso non viene attribuita un'attenzione pari al ruolo strategico svolto sul piano economico ed occupazionale.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Desidero ringraziare — non è un atto rituale —, il presidente, il relatore ed i membri della Commissione, per l'attenzione data ai problemi della pesca.

In questi pochi mesi di permanenza al Ministero della marina mercantile mi sono sforzato di portare all'attenzione del Governo e del Parlamento i gravi problemi del settore. Chiudiamo questa legislatura con l'approvazione di provvedimenti significativi, con i quali questo settore altamente produttivo si pone veramente al centro dell'attenzione delle istituzioni, del Parlamento, del Governo e del paese. Sarebbe veramente disastroso se tale attenzione mancasse in un paese con 8 mila chilometri di coste e con una popolazione di addetti alla pesca così numerosa e valida.

Chiudiamo quindi « in bellezza » questa legislatura con l'approvazione di alcune leggi che incideranno sensibilmente sul settore.

Ringrazio tutti i gruppi perché l'approvazione unanime del disegno di legge testimonia l'obiettiva bontà della normativa in esso contenuta. Certamente, permangono alcune lacune e il ministro non ha alcuna difficoltà a riconoscerlo; voglio tuttavia rappresentare a voi il quadro che mi si è presentato nell'aprile scorso quando ho avuto l'onore di assumere la responsabilità di questo settore. In quel momento tanto drammatico per la marina mercantile, in presenza di particolari emergenze, per il 1991 non era previsto nessuno stanziamento per il fermo biologico. Ho pertanto assunto sia in questa sede sia al Senato l'impegno di finanziare questo provvedimento per il 1992 ed ho dovuto penare per ottenere di stanziare nella legge finanziaria i necessari fondi. Vi è il timore che per gli anni futuri non vi sia il fermo di pesca: posso dire che il Governo ha avuto l'assicurazione che il progetto di legge sarà rifinanziato anche negli esercizi futuri (potrebbe essere iscritto in tabella C come rifinanziamento di leggi pluriennali). Debbo riconoscere che l'anno scorso il provvedimento non fu

rifinanziato, ma non credo di averne colpa poiché non era iscritto in bilancio né si volle, da parte delle categorie interessate, che si attingessero risorse dal piano triennale per la pesca; ora però i fondi vi sono e vi saranno anche per l'avvenire.

Per quanto riguarda l'indennizzo delle attività connesse che sono state penalizzate dal fermo biologico, come affermava poc'anzi l'onorevole Menzietti, vi si potrà provvedere attraverso la normativa che il nuovo Parlamento provvederà ad elaborare non appena si insedierà. Le due novità contenute nel disegno di legge in relazione al fermo biologico della pesca delle vongole ed alla ripresa programmata dell'attività di pesca al termine del fermo sono fatti scontati per il ministro, che ha assunto questo impegno ed intende mantenerlo; esse certamente serviranno a garantire l'accrescimento del settore della pesca.

Desidero ringraziare l'onorevole Maccheroni per gli apprezzamenti che ha espresso insieme agli altri colleghi. Il problema del fermo biologico è una questione di cui si fa carico anche la Comunità europea, tant'è che abbiamo voluto modellare il provvedimento secondo le direttive provenienti da quest'ultima.

Voglio infine garantire all'onorevole Fagni l'impegno che i provvedimenti attuativi saranno al più presto posti in essere. Con ciò ritengo di avere assolto l'impegno assunto davanti a questa Commissione, che ringrazio per aver dimostrato di essere al di sopra della pur necessaria dialettica delle parti politiche e di aver incentrato la propria riflessione sui problemi della pesca.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (6276):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	31
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 4170 e 6050.

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Barbalace, Bonignore, Borghini, Cannelonga, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci Lorenzo, Corsi, D'Amato Carlo, Fagni, Faraguti, Lamorte, La Penna, Lucchesi, Maccheroni, Malvestio, Mangiapane, Matulli, Mensurati, Menzietti, Petrocelli, Piredda, Proietti, Ridi, Ronzani, Sanguineti, Sanza, Savio e Spina.

Discussione del disegno di legge: Fondo di solidarietà nazionale della pesca (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (6275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fondo di solidarietà nazionale della pesca », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992.

Comunico che la I e la V Commissione hanno fatto pervenire i prescritti pareri favorevoli.

L'onorevole Piredda ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Con il provvedimento relativo al fondo di solidarietà nazionale della pesca si completa il

quadro degli interventi che erano stati auspicati e delineati quando abbiamo discusso a proposito del piano triennale della pesca. Poiché il Governo ha mantenuto gli impegni assunti, si sta lentamente ma positivamente delineando una nuova filosofia degli interventi in materia di pesca, che vede una giusta lamentela da parte degli addetti al settore. Infatti, nonostante il notevole rilievo economico del settore, lo Stato impegna non più di 300 miliardi all'anno per la categoria. Poiché, come abbiamo più volte rilevato, lo sforzo di pesca è eccessivo rispetto alla disponibilità delle risorse, si sta intervenendo innanzitutto nella direzione di correggere gli strumenti di pesca eliminando le reti a strascico nell'ambito di una manovra combinata. Mancano tuttavia apposite norme per la tutela dei lavoratori del settore della pesca che dovessero subire danni per effetto delle calamità naturali. Dopo aver esaminato il disegno di legge recante la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca, in applicazione della legge n. 41 del 1982 e del regolamento CEE n. 4028/86, affrontiamo ora l'esame di un provvedimento che si pone in stretta relazione con i fenomeni dell'inquinamento marino, dell'eutrofizzazione e via dicendo; tutto ciò comporta danni rilevanti per i pescatori che, in seguito ai disastri verificatisi nell'Adriatico e nel Tirreno, devono sospendere la propria attività in determinati periodi dell'anno.

Il disegno di legge n. 6275 prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 24 miliardi e 450 milioni per il 1992; disciplina una procedura per cui il ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, l'esistenza di eccezio-

nale calamità naturale. Il Ministero può eventualmente disporre il pagamento dei contributi mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle capitanerie di porto.

Il provvedimento è certamente perfezionabile e tuttavia, in considerazione delle ragioni esposte durante l'esame del disegno di legge n. 6276, ne sollecito l'approvazione per fare giustizia nei confronti di quanti attendono tale disciplina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il « Fondo di solidarietà nazionale della pesca » con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluscoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

1. In relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attività produttive previste dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

1. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è

disposto dal Ministero della marina mercantile, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle Capitanerie di porto.

(È approvato).

ART. 6.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991.

(È approvato).

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Anche questo provvedimento è molto atteso dalla categoria interessata, in quanto pone rimedio ad una lacuna della nostra legislazione; mentre, infatti, per l'agricoltura esistono già da decenni misure parti-

colari da applicare in caso di calamità naturali, queste non sono previste nel settore delle relazioni umane con il mare, creando una situazione di disparità, cui appunto intendiamo ovviare. Di ciò non ci rallegriamo, dal momento che purtroppo l'ambiente marino sta versando nelle stesse condizioni di degrado che hanno già caratterizzato quello terrestre. Tuttavia, stando così le cose, diventava necessario istituire un fondo con cui affrontare le eventuali emergenze di carattere naturale.

Osservo per inciso che avrei preferito parlare, più che di un fondo di solidarietà nazionale della pesca — il che suggerisce l'idea di un sostegno della collettività verso il settore — di un fondo per le calamità naturali marine, visto che queste determinano un danno per i pescatori, ma non è questo un punto rilevante.

Rimane il fatto che anche questo provvedimento come quello precedentemente esaminato — il ministro ha già espresso la sua opinione in proposito — ha una durata limitata (un anno), mentre le ragioni che hanno indotto alla sua presentazione probabilmente perdureranno nel tempo. Naturalmente, saremmo ben lieti qualora noi stessi nella prossima legislatura potessimo dare un carattere di pluriennialità alla normativa in esame.

LUCIANO FARAGUTI. Come è stato detto, il settore della pesca, che deve far fronte a problemi non piccoli, ha visto per iniziativa del ministro e del Governo un primo intervento necessario per garantire almeno normali possibilità di vita e di sviluppo.

Aver aperto la strada, signor ministro, è sicuramente gran merito. Tuttavia, la questione non è risolta e possiamo immaginare quali problemi drammatici — come mi ricordava il collega Sanguineti — sono insorti in seguito al drammatico incidente della *Haaven*, i cui effetti sono poi stati rilevati nella zona di pesca che va approssimativamente da Livorno a Ventimiglia. Di fronte a tali episodi gli strumenti di indagine, non facendo ad essi riscontro possibilità di intervento, rimangono, anche se meritoriamente, a livello teorico.

Da qui discende il merito del disegno di legge in esame e il motivo del mio ringraziamento al relatore Piredda, nonché del voto favorevole del gruppo democratico cristiano; auspico che da questo provvedimento prendano avvio una serie di iniziative utili al settore.

GIACOMO MACCHERONI. Signor presidente, proprio perché il tema va molto al di là del provvedimento che stiamo esaminando, siamo tutti consapevoli del fatto che la materia dovrà essere ripresa dal Governo e dal Parlamento in una visione molto più vasta dell'attuale; del resto, abbiamo sfruttato le possibilità che concretamente avevamo di fronte.

Sono lieto di constatare che anche per questo disegno di legge vi è da parte dei membri della Commissione uno schieramento unanime, segno che il senso di responsabilità ha prevalso sugli schieramenti, e di annunciare il voto favorevole del gruppo socialista.

CESCO GIULIO BAGHINO. Manifesto il mio apprezzamento per il provvedimento, richiamando le motivazioni già espresse relativamente al disegno di legge n. 6276.

PRESIDENTE. Mi associo alle considerazioni dei colleghi, dichiarando il mio voto favorevole.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Ringrazio i membri della Commissione che ancora una volta hanno dimostrato di essere sensibili ai problemi della pesca.

Quando assunti la responsabilità di questo settore, trovandomi di fronte alle emergenze note, credevo che esistesse una normativa legislativa — così come accade per il settore primario e secondario — in base alla quale fosse possibile attivare un meccanismo rapido di intervento; dovetti constatare con sommo rammarico che la categoria dei pescatori era completamente scoperta rispetto ad ogni rischio. Come è noto, la CEE non vede di buon occhio i provvedimenti assistenziali, per cui in

quella sede dovetti esporre a lungo le mie ragioni, ottenendone infine il consenso.

Onorevole Menziotti, occorre attenersi al senso della parola solidarietà, che non significa assistenzialismo, ma considerazione delle ragioni dei pescatori che si trovino, per cause che sovrastano la loro volontà, in condizioni di menomazione competitiva. La CEE concordò con me sul significato del termine solidarietà, che comporta d'adesione da parte dello Stato alle ragioni dei pescatori, i quali debbono poter esercitare un loro diritto quando le obiettive condizioni atmosferiche ed ambientali non consentissero di svolgere il loro lavoro.

Il provvedimento ha carattere annuale, ma si iscrive in una prospettiva pluriennale, essendo da ricomprendere nella tabella C. Ritengo che con questo disegno di legge si segni un'inversione di tendenza e che la categoria dei pescatori possa avere pari dignità delle altre categorie di lavoratori. Ecco perché, nell'esprimere il mio ringraziamento alla Commissione, voglio rilevare che questo provvedimento rappresenti una pietra miliare nella storia della disciplina della pesca.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Fondo di solidarietà nazionale della pesca (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (6275):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Barbalace, Canne-
longa, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci
Lorenzo, Cursi, D'Amato Carlo, Fagni, Fa-
raguti, Lamorte, La Penna, Lucchesi,
Maccheroni, Malvestio, Mangiapane, Ma-
tulli, Mensurati, Menziotti, Petrocelli, Pi-
redda, Proietti, Ridi, Ronzani, Sanguineti,
Sanza e Savio.

La seduta termina alle 16,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 7 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO